

2) L'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, per garantire che gli importi riscossi a titolo di spese in occasione dell'esercizio del diritto di accesso ai dati a carattere personale non siano eccessivi ai sensi di tale disposizione, il loro importo non deve eccedere il costo della comunicazione di tali dati. Spetta al giudice nazionale eseguire, alla luce delle circostanze del procedimento principale, le necessarie verifiche.

(¹) GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc

(Causa C-493/12) (¹)

[Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3 — Condizioni di rilascio di tale certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Testo delle rivendicazioni del brevetto di base — Precisione e specificità — Definizione funzionale di un principio attivo — Definizione strutturale di un principio attivo — Convenzione sul brevetto europeo]

(2014/C 45/24)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Eli Lilly and Company Ltd

Convenuto: Human Genome Sciences Inc

Oggetto

Interpretazione dell'articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag.1) — Condizioni per il rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri di valutazione — Applicazione dei criteri ai prodotti non costituiti da una combinazione di medicinali e dispositivi medici

Dispositivo

L'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che un principio attivo sia «protetto da un brevetto di base in vigore» ai sensi di tale disposizione, non è necessario

che il principio attivo sia menzionato nelle rivendicazioni di tale brevetto mediante una formula strutturale. Qualora tale principio attivo sia coperto da una formula funzionale contenuta nelle rivendicazioni di un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti, tale articolo 3, lettera a), non osta, in linea di principio, al rilascio di un certificato protettivo complementare per tale principio attivo, a condizione però che, sulla base di tali rivendicazioni, interpretate in particolare alla luce della descrizione dell'invenzione, come prevedono l'articolo 69 della convenzione sulla concessione di brevetti europei e il protocollo relativo all'interpretazione di tale articolo, sia possibile concludere che tali rivendicazioni si riferivano, implicitamente ma necessariamente, e in maniera specifica, al principio attivo di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 9 del 12.1.2013.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 dicembre 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — Walter Vapenik/Josef Thurner

(Causa C-508/12) (¹)

[Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo di una decisione — Situazione nella quale la decisione è stata pronunciata nello Stato membro del creditore in una controversia fra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali]

(2014/C 45/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: Walter Vapenik

Convenuto: Josef Thurner

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Salzburg — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15) — Modalità di certificazione quale titolo esecutivo di una decisione relativa ad un credito non contestato — Fattispecie in cui la decisione è stata pronunciata nello Stato membro del creditore in una controversia fra consumatori